

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA N. 2 DELLA GALLURA E L'AREUS  
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI EMERGENZA E URGENZA PRESSO LE POSTAZIONI DI  
SOCCORSO AVANZATO

TRA

l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza Sardegna (di seguito **AREUS**), con sede in Nuoro, Via Luigi Oggiano n. 25, C.F./P. IVA 01526480916 PEC [protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it](mailto:protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it), in atto rappresentata dalla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, CF: BTTSTNT61C53L781D, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura, (di seguito **ASL**), con sede legale in Olbia, via Bazzoni Sircana n. 2 - 2A, C.F./P.02891650901 PEC [protocollo@pec.aslgallura.it](mailto:protocollo@pec.aslgallura.it), in atto rappresentata dal Dott. Marcello Giuseppe Acciaro, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

**PREMESSO CHE:**

1. con la Legge Regionale n. 24 del 11.11.2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" è stato ridefinito il modello di governo del sistema sanitario regionale e avviato il processo di riforma;
2. l'art. 2 individua l'AREUS tra gli Enti di governo del Servizio Sanitario Regionale (SSR);
3. il successivo art. 20 elenca le funzioni attribuite all'AREUS e i servizi da essa garantiti, tra cui lo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza-urgenza, con l'obiettivo di garantire, gestire e rendere omogeneo nel territorio della Regione Sardegna il soccorso sanitario di emergenza-urgenza territoriale;
4. con la DGR n. 21/16 del 22.06.2023 sono stati definiti i requisiti professionali del personale medico componente l'equipe nei mezzi di soccorso avanzato (MSA) e del sistema sanitario di emergenza urgenza extra ospedaliero;
5. nell'attuale contesto operativo si rileva una sempre più grave carenza del personale medico da impiegare nei MSA;
4. si ravvisa, pertanto, l'esigenza di garantire un potenziamento della dotazione organica facendo ricorso al personale dipendente delle altre Aziende sanitarie regionali, per il tramite di appositi accordi convenzionali tra Enti;

Si conviene e si stipula quanto segue:

## Art. 1–Oggetto della convenzione

La presente convenzione mira a disciplinare e regolamentare l'attività professionale svolta dal personale medico della ASL, al di fuori del normale orario di servizio, in favore del servizio di soccorso pre-ospedaliero sui MSA dell'AREUS.

L'AREUS e l'ASL perseguono il comune obiettivo di mantenere elevato il livello di professionalità del personale sanitario chiamato a svolgere l'attività di emergenza e urgenza sia all'interno che all'esterno dei Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie.

Il servizio sarà reso grazie alla disponibilità dei Dirigenti Medici dipendenti della ASL, individuati tra il personale adeguatamente formato, per i quali il rapporto di dipendenza non subirà alcuna modifica.

Si stabilisce, inoltre, la necessità di un costante confronto con i Pronto Soccorso e i Dipartimenti di Emergenza delle strutture ospedaliere operative sull'area di competenza, in modo da assicurare un sempre più integrato percorso clinico assistenziale extra e intra-ospedaliero, favorendo lo sviluppo delle reti di patologia attivate a livello regionale e direttamente correlate all'attività di emergenza e urgenza sanitaria.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione, così come ogni altra attività o adempimento connesso al servizio di soccorso pre-ospedaliero, devono essere garantite dal personale medico della ASL al di fuori del normale orario di servizio, con salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari previsti per l'attività istituzionale di competenza e con criteri di rotazione tali da rispettare le normative vigenti in materia di orario di lavoro.

A tal proposito i Direttori/Responsabili delle Strutture a cui afferisce il personale sanitario coinvolto, devono verificare che le prestazioni lavorative siano svolte in favore dell'AREUS nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro e di rispetto dei turni di servizio.

## Art. 2–Compiti e funzioni

Rientrano nelle competenze dell'AREUS le seguenti attività:

- gestione del servizio di soccorso sanitario pre-ospedaliero;
- coordinamento del personale dipendente della ASL coinvolto nel progetto;
- formazione e aggiornamento del personale, mediante definizione e realizzazione di percorsi formativi omogenei e standardizzati;
- rimborso degli oneri stipendiali sostenuti dalla ASL per la remunerazione delle attività professionali disciplinate dalla presente convenzione.

L'AREUS è, inoltre, tenuta a:

- verificare i servizi effettivamente resi e le modalità relative all'attività svolta dal personale assegnato al servizio in argomento;
- segnalare alla ASL le eventuali inadempienze o comportamenti non conformi ai protocolli clinico assistenziali e a quanto stabilito dalla presente convenzione.

L'AREUS, infine, assicura:

- l'organizzazione e il coordinamento delle attività di soccorso sanitario pre-ospedaliero, sia nelle situazioni ordinarie che negli eventi maggiori di competenza territoriale nonché l'integrazione tra le equipe di soccorso sul territorio, sia di tipo logistico che sanitario.
- la fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale, vestiario, presidi, prodotti farmaceutici e quant'altro risulti necessario per lo svolgimento delle attività;
- la gestione e la conservazione della documentazione sanitaria relativa agli interventi di soccorso effettuati.

L'ASL, d'altro canto, si impegna a garantire le prestazioni professionali dei propri dipendenti presso le postazioni di soccorso avanzato dell'AREUS al di fuori del normale orario di servizio.

Le parti sono tenute ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione e a comunicare tempestivamente alla controparte ogni circostanza che ne ostacoli o impedisca l'attuazione, in modo da poter adottare le azioni conseguenti a garantire la regolare gestione del servizio.

#### Art. 3–Risorse umane condizioni economiche

Il personale coinvolto dovrà rispettare la normativa vigente in materia di orario di lavoro.

È escluso dallo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione il personale che:

- abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale;
- abbia limitazioni fisiche allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- fruisca della riduzione di orario (permessi ex legge 104/1992, permessi giornalieri ecc.).

A fronte dell'espletamento delle prestazioni l'AREUS corrisponderà un compenso lordo così determinato:

Prestazione Medica: € 80,00 (euro ottanta/00) per ogni ora di prestazione resa, oltre oneri accessori.

Dalla stipula della presente convenzione non deriva, pertanto, alcun costo a carico del bilancio della ASL.

Al personale medico, per ogni accesso, è dovuto il rimborso chilometrico, per l'itinerario dal luogo di lavoro abituale sino alla sede di servizio AREUS, nella misura prevista per l'utilizzo del mezzo proprio (pari a 1/5 del costo della benzina).

#### Art. 4 – Rendicontazione

Trimestralmente, l'AREUS renderà analiticamente le prestazioni erogate dai singoli professionisti dipendenti della ASL interessati dalla presente convenzione.

L'ASL, in base ai rendiconti trasmessi dall'AREUS ed effettuate le verifiche di competenza, emetterà una fattura unica trimestrale.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata trimestralmente dagli specialisti dell'ASL, mediante la compilazione e sottoscrizione di un apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta) validata dall'AREUS che emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ASL.

Il canale da utilizzare per la trasmissione sarà [protocollo@pec.aslgallura.it](mailto:protocollo@pec.aslgallura.it). Tale Rendiconto dovrà riportare nel dettaglio la tipologia delle prestazioni. Il pagamento delle somme da parte di AREUS alla ASL avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario sul c/c girofondi IT98D0100003245522300320637 di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia. L'AREUS si impegna a provvedere al pagamento nei 60 (sessanta) giorni successivi al suo ricevimento.

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni contrattuali, il compenso affluirà alla ASL che provvederà ad attribuire la quota spettante al personale medico che ha prestato l'attività professionale in parola, come previsto dai vigenti CCNL di categoria.

#### Art. 5 - Requisiti professionali e procedure di individuazione

Il personale medico che opera nel servizio del soccorso sanitario pre-ospedaliero deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall'AREUS all'atto della selezione, come definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 febbraio 2005 e, da ultimo, confermati con DGR 21/16 del 22.06.2023.

Rientra tra le responsabilità dell'AREUS rilevare eventuali carenze di conoscenze, di competenze o di comportamenti che possano pregiudicare la regolarità del servizio e di segnalarle alla ASL, la quale provvederà ad adottare i provvedimenti di competenza.

#### Art. 6 - Coperture assicurative

La tutela assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestazioni d'opera dei dipendenti della ASL, impiegati nello svolgimento di qualsiasi attività interessata dalla presente convenzione trova copertura nell'operatività della polizza RCT/O stipulata dall'AREUS con la propria Compagnia assicurativa, prestata in relazione alle attività istituzionali dell'Azienda.

#### Art. 7 - Attività di sorveglianza sanitaria

L'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008, relativi alla sorveglianza sanitaria per l'idoneità specifica all'attività prestata nell'ambito del soccorso sanitario extra-ospedaliero, è a carico dell'AREUS.

#### Art. 8 Procedimento disciplinare

La ASL esercita nei confronti dei propri dipendenti, il potere disciplinare di competenza, sulla base della normativa vigente e del regolamento aziendale. L'AREUS segnala alle strutture di riferimento della ASL i comportamenti del personale passibili di provvedimenti sanzionabili dal punto di vista disciplinare, affinché siano avviati i relativi procedimenti, nel rispetto della vigente normativa.

#### Art. 9-Formazione

L'AREUS garantisce al personale interessato dalla presente convenzione la programmazione e lo svolgimento di tutte le attività formative afferenti alle attività del soccorso sanitario pre-ospedaliero, e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, integrata da percorsi complementari specifici definiti da AREUS e programmati nell'ambito della pianificazione annuale. Tutti i relativi costi sono a carico dell'AREUS; la formazione, per quanto più possibile, dovrà essere svolta in orario di servizio

#### Art. 10 -Acquisizione di forniture e servizi

L'AREUS si impegna a fornire i beni e a erogare i servizi, sanitari e non, indispensabili per il corretto svolgimento delle attività di soccorso pre-ospedaliero quali, a titolo di esempio non esaustivo, farmaci, dispositivi medici, DPI, presidi e vestiario.

#### Art. 11 -Eventi programmati e maxiemergenze: supportosanitario

##### Supporto sanitario ad eventi programmati/programmabili

Previ accordi con la ASL, l'AREUS può coinvolgere il personale sanitario interessato dalla presente convenzione in occasione di eventi straordinari programmabili, aggiuntivi all'attività "ordinaria", quali esercitazioni, manifestazioni o eventi di massa. Tale attività sarà rimborsata alla ASL alle stesse condizioni e modalità dell'attività di soccorso sanitario extra-ospedaliero.

##### Soccorso sanitario in maxi emergenze

È compito istituzionale dell'AREUS far fronte con immediatezza a eventi straordinari non programmabili quali: eventi incidentali maggiori, catastrofi di carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale.

In tali casi l'AREUS si impegna a coinvolgere prioritariamente il personale assegnato in modo esclusivo all'attività di emergenza-urgenza.

Qualora strettamente necessario, l'AREUS potrà ricorrere anche al personale sanitario interessato dalla presente convenzione, previa acquisizione della relativa disponibilità.

#### Art. 12 –Gestione della documentazione sanitaria e flussi informativi

Nell'ambito della gestione del servizio di soccorso sanitario pre-ospedaliero, la documentazione sanitaria è rappresentata dalla documentazione che registra -su supporto digitale e/o cartaceo- le informazioni sanitarie, logistiche e organizzative relative al soccorso sanitario effettuato.

Le responsabilità relative alla gestione di tale documentazione sono in capo all'AREUS, che le esercita operativamente anche per il tramite dei propri referenti.

Il personale sanitario assegnato allo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, è autorizzato, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività affidate e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Inoltre, in qualità di soggetti autorizzati dall'Azienda, sono altresì, tenuti:

- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) secondo il Regolamento aziendale in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali siano venuti a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività previste dalla convenzione, ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo e forma.

Con Delibera n. 120 del 15.06.2021 AREUS ha disposto l'aggiudicazione dell'affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), a favore dell'operatore economico QUALIFICA GROUP SRL, con sede in Via Di Vermicino, 186 00133 – Roma, Email: [areusgdpr@qualificagroup.it](mailto:areusgdpr@qualificagroup.it), a garanzia della protezione delle persone fisiche con riguardo anche al trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

#### Art. 13–Gestione della qualità e del rischio

Obiettivo dell'AREUS è lo sviluppo e il mantenimento di un sistema integrato di gestione della qualità e del rischio, in linea con le indicazioni regionali e ministeriali.

Tale sistema è finalizzato ad assicurare il supporto metodologico e operativo necessario al coordinamento e all'omogeneizzazione dei comportamenti organizzativi, gestionali e operativi e alla rilevazione, analisi e gestione delle criticità in ambito regionale.

#### Art. 14–Validità e durata

La presente convenzione ha la durata di anni cinque, decorrenti dalla data di stipula. A cadenza annuale l'AREUS e la ASL procederanno alla verifica dell'attuazione e all'eventuale aggiornamento del documento, previa condivisione.

#### Art. 15–Foro competente

In casi di controversia derivante dall'interpretazione, validità ed esecuzione della presente convenzione, le parti tenteranno la conciliazione in via bonaria. Fallito il tentativo bonario di componimento, le parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria competente per la definizione della controversia. A tal fine sarà competente in via esclusiva il Foro di Nuoro.

Per l'AREUS  
il Direttore Generale  
Dott. ssa Simonetta Cinzia Bettelini

Per la Azienda Sanitaria n. 2 della Gallura  
il Direttore Generale  
Dott. Marcello Giuseppe Acciaro

*Firme apposte con modalità digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.*